

Balladore Via Jaimi n. 4  
Nord ore 18 Mercoledì

- Art. I - E' costituita in Milano l' "ASSOCIAZIONE AZZURRA DEI VOLONTARI DELLA LIBERTA' "
- art. II - Possono farne parte, senza distinzione di sesso:  
a) gli appartenenti alle formazioni azzurre  
b) gli appartenenti alle formazioni fiamme verdi  
c) coloro che hanno comunque favorito la causa della libera\_zione nell'ambito delle finalità delle formazioni anzidette  
d) coloro che, pur non avendo partecipato alla lotta di libe\_razione, diano prova dal loro favore per questa Associazione
- art. III - I giovani fra i 14 ed i 18 anni e quelli fra i 18 ed i 21 anni possono essere ammessi, in categorie distinte, per partici\_pare all'attività culturale e sportiva dell'Associazione. -
- art. IV - L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio di\_rettivo, previa domanda documentata. -
- art. V - L'associazione ha lo scopo di concorrere alla tutela degli in\_teressi materiali e morali dei soci e di sviluppare in loro il senso della dignità umana, della libertà e della responsa\_bilità politica. -
- art. VI - Ogni socio ha piena libertà di culto e nessuna pressione gli potrà essere fatta per cambiare la sua fede religiosa. -
- art. VII - I mezzi pratici per l'attuazione degli scopi di cui all'art. V° saranno deliberati dall'Assemblea centrale dell'Associazione In ogni caso l'Associazione curerà di attuare forme istruttive e ricreative e di promuovere la solidarietà fra i soci per mezzo di conferenze, viaggi, gite collettive, escursioni mon\_tane, gare sportive, di nuoto, di canottaggio. -
- art. VIII - Gli organi centrali dell'Associazione sono : Il Consiglio Di\_rettivo Centrale e l'Assemblea Centrale. - *Presidente*  
Il Consiglio direttivo è composto di un Consigliere per la assistenza sociale - di un consigliere per la stampa e lo sviluppo morale e politico - di un Consigliere per la mani\_festazioni sportive - di un Consigliere tesoriere - di un rap\_presentante per ciascuna delle regioni che partecipano attiva\_mente all'Associazione e di un segretario con voto consultivo. -  
Il Consiglio direttivo *Y° assemblea* elegge fra i propri membri un Presiden\_te ed un Vice Presidente. -  
Il Consiglio direttivo è eletto fra i soci dalla *Assemblea* centrale e dura in carica due anni. - Esso fa parte di di\_ritto dell'Assemblea centrale. -
- art. IX - La Assemblea centrale è composta di due rappresentanti per ciascuna provincia, nominati dal Consiglio direttivo provin\_ciale, in ~~ogni~~ occasione di ogni convocazione dell'Assemblea, fatta dal Consiglio direttivo centrale. - La assemblea deve

essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio, la approvazione della relazione del Consiglio sulla sua attività, la determinazione dell'attività dell'Associazione nel susseguente esercizio finanziario. -  
L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio direttivo. -

- art. X --Gli organi provinciali dell'Associazione sono : il Consiglio Direttivo provinciale e la Assemblea provinciale. -  
Il Consiglio direttivo provinciale è composto di cinque membri, di cui uno, preposto alla stampa ed alla educazione morale e politica è nominato dal Consiglio direttivo centrale, gli altri quattro sono eletti dall'Assemblea provinciale. - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente che dura in carica due anni. - Fa parte di diritto dell'Assemblea provinciale. -  
La assemblea provinciale è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno. - Essa è composta di un rappresentante per ogni sezione, nominato dal consiglio direttivo della sezione, in occasione della convocazione dell'Assemblea. -  
Le sue funzioni verso il Consiglio, sono analoghe a quelle dell'Assemblea Centrale verso il Consiglio centrale. -
- art. XI - La sezione si costituisce per iniziativa di un congruo numero di soci, previa approvazione da parte del consiglio direttivo centrale, su proposta del consiglio provinciale. - La sezione nel costituirsi determina il proprio ambito territoriale. -  
Essa è retta da un Consiglio direttivo composto di tre membri eletti per un anno dalla assemblea dei soci, composta di tutti i soci della sezione. -
- art. XII - I bilanci consuntivi e preventivi, provinciali e delle sezioni, dopo l'approvazione delle rispettive assemblee, devono essere trasmessi al Consiglio direttivo centrale il quale ha pure facoltà di procedere in qualunque momento ad ispezioni dei bilanci provinciali e delle sezioni. -
- art. XIII--Le entrate della Associazione sono costituite dalle oblazioni dei soci e dalle elargizioni dei privati. -
- art. XIV - Le somme raccolte dagli organi provinciali o di sezione restano per metà all'organo che le ha raccolte e per l'altra metà sono devolute al centro. -
- art. XV - Tutte le deliberazioni dei Consigli e delle Assemblee sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. - Per la validità di dette deliberazioni è necessaria almeno la presenza di due terzi dei membri. -  
Quora tuttavia, in seguito alla seconda convocazione, risulti presente almeno la metà dei membri, le deliberazioni saranno ritenute valide. -

- art. XVI - Il socio, il quale compie atti contrari alle deliberazioni o alle disposizioni degli organi della Associazione, oppure manifestazioni contrarie allo spirito di solidarietà fra soci ed ai doveri di solidarietà verso l'Associazione, può essere sottoposto a misure disciplinari. -
- art. XVII - Le misure disciplinari sono : l'ammonizione, la sospensione temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi e la espulsione. -
- art. XVIII - Per la applicazione delle misure disciplinari è istituita presso ogni provincia una Commissione di tre membri designati dal Consiglio direttivo provinciale e della quale <sup>non</sup> possono far parte i membri del consiglio medesimo. - E' pure istituita una Commissione centrale di tre membri designati con le medesime modalità dal Consiglio Direttivo centrale. -  
L'ammonizione e la sospensione temporanea sono applicate dalla Commissione di disciplina provinciale. - L'espulsione può essere applicata unicamente dalla Commissione di disciplina centrale, su eventuale proposta della Commissione di disciplina provinciale. -  
La Commissione di disciplina centrale può in ogni caso avocare a se anche le pratiche di competenza delle Commissioni di disciplina provinciali. -